

Codice A1813C

D.D. 27 giugno 2023, n. 1780

R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022
Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese Richiedente: ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017) - Fascicolo n° TO.CB.129/2022.



ATTO DD 1780/A1813C/2023

DEL 27/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese
Richiedente: ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017) - Fascicolo n° TO.CB.129/2022

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 24/11/2022, protocollo in ingresso 49998/DA1813C, Fascicolo n° To.CB.129/2022 presentata dalla ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017), con sede Località Bruciata, 3 - 10080 San Benigno Canavese (TO), per realizzare tagli di utilizzazione di boschi ripari su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, dalla località Divina Pastora ad ovest di San Benigno alle cascate Malone ad est di Volpiano, per una superficie pari a complessivi 11,74 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata all'istanza;
- la relazione tecnica degli interventi selvicolturali allegata all'istanza redatta dal Dott. For. Emanuele Brarda iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 975B;
- la variante alla relazione tecnica pervenuta in data 04/05/2023 protocollo 19190/DA1813C.
- la Relazione di fine istruttoria della istanza di concessione redatta in data 10/05/2023 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio, con la quale si propone:
- di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.50/2022, la ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017), per realizzare tagli di utilizzazione di boschi ripari su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, dalla località Divina Pastora ad ovest di San Benigno alle cascate Malone ad est

di Volpiano, per una superficie pari a complessivi 11,74 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata all'istanza e di rilasciare la concessione breve per taglio piante Fascicolo TO.CB.129/2022, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate nella relazione di fine istruttoria;

CONSIDERATO che:

- l'intervento interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica del torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, per una superficie netta pari a complessivi 11,74 ha per realizzare interventi selvicolturali con un prelievo stimato pari 900 m3 equivalenti a 5128 q.li;
- L'area d'intervento ricade all'interno della Fascia A del PAI ad una quota di circa 229m s.l.m. Tutte le superfici coinvolte nell'intervento in esame appartengono al demanio idrico;
- Le aree d'intervento sono allocate lungo le sponde del torrente Malone, in prossimità dell'alveo, sia sul lato orografico destro che sinistro; da loc. Divina Pastora ad ovest di San Benigno con il corpo 8, fino a cascate Malone ad est di Volpiano con il corpo 0. I corpi 7,6,5,4 sono localizzati vicino al centro abitato principale di San Benigno, i corpi 3,2,1 e 0 sono posti a nord est dell'abitato di Volpiano. Tutti i corpi si sviluppano prevalentemente in lunghezza secondo l'asse del torrente.
- le categorie forestali coinvolte nell'intervento sono tre: pioppeto di pioppo nero, robinieto e rimboschimento del piano basale, eterogenei per composizione specifica e struttura. L'area di intervento consiste in diversi corpi numerati da 0 a 8.
- All'interno dei corpi 0, 2, 3, 4, 5 e 6 sarà effettuato il taglio della componente a ceduo di robinia e diradamento libero selettivo di tipo misto sulle altre latifoglie, con un rilascio di copertura forestale non inferiore al 40%
- All'interno dei corpi 7 ed 8 e nella metà settentrionale del corpo 1, il taglio del robinieto sarà di intensità forte, con un rilascio di copertura forestale non inferiore al 10% nel corpo 7 e non inferiore al 25% nel corpo 8.
- All'interno del corpo 1, nella metà meridionale dell'area, dove è insediato l'impianto di quercia rossa, sarà operato il taglio di tutti i soggetti della specie alloctona al fine di accelerare il processo di rinaturalizzazione del sito.
- L'obiettivo dell'intervento è di rilasciare un popolamento stabile, resiliente e resistente ai fenomeni di piena. Secondariamente, in un'ottica selvicolturale nel medio-lungo periodo, migliorare qualitativamente gli assortimenti retraibili dal bosco ad oggi destinabili solo all'uso energetico.
- le aree sono accessibili ai soli mezzi meccanici di esbosco, gli imposti si trovano a distanza inferiore ai 100 metri ed è necessaria la realizzazione di tracciati temporanei d'esbosco. Per la stima del valore del legname è stata considerata accessibilità media.
- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta mediamente accessibile ai mezzi forestali;
- l'intervento all'interno dell'alveo inciso, sulle sponde ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 16 dicembre 2022 n. 10/R, è considerato nullo;
- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione tecnica allegata alla istanza, adottando un peso specifico pari a 7 q/m3 per il legno duro e 5 q/m3 per il legno tenero, i parametri adottati per il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:

Accessibilità: MEDIA

Legno duro diametro < 15 cm = 1189 q.li prezzo 1,00 €/q Canone € 1189,03

Legno duro diametro > 15 cm = 1011 q.li prezzo 1,40 €/q Canone € 1415,85

Legno tenero diametro < 15 cm = 444 q.li prezzo 0,35 €/q Canone € 155,46

Legno tenero diametro > 15 cm = 2483 q.li prezzo 0,55 €/q Canone € 1365,90

Totale canone € 4.126,23 (arrotondato all'euro comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del D.P.G.R. n° 10/R/2022 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. n° 10/R/2022 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 € contestualmente alla presentazione dell'istanza;

- con nota prot. n° 20854/DA1813C in data 16/05/2023 è stato comunicato alla ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017) l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione e delle spese di istruttoria, per un importo complessivamente pari a € 4.176,00;

- la ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017) ha provveduto a trasmettere in data 14/06/2023 protocollo n.25513, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 4.176,00 effettuato in data 07/06/2023 attraverso la Bolletta CBILL Id univoco versamento (IUV) 22231328859090238;

Accertato che la ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017) ha provveduto in data 07/06/2023 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 4.176,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY Id univoco riscossione (IUR) c2362ed0dfe541ac94d9f25195eb123a.

Dato atto che:

- l'importo di € 4.126,00 dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2023;

- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2023;

RITENUTO pertanto di

- autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, la ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017), con sede Località Bruciata, 3 - 10080 San Benigno Canavese (TO), per realizzare tagli di utilizzazione di boschi ripari su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, dalla località Divina Pastora ad ovest di San Benigno alle cascine Malone ad est di Volpiano, per una superficie pari a complessivi 11,74 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata all'istanza, Fascicolo n° TO.CB.129/2022;

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 16 dicembre 2022, n. 10/R alla ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017) la concessione breve per taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale indicate al punto precedente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17

comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 16 dicembre 2002, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino

ambientale".;

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di assentire alla ditta Eurobosch di Schiavon Marco s.s. (P. IVA 11594000017), con sede Località Bruciata, 3 - 10080 San Benigno Canavese (TO), per realizzare tagli di utilizzazione di boschi ripari su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, dalla località Divina Pastora ad ovest di San Benigno alle cascate Malone ad est di Volpiano, per una superficie pari a complessivi 11,74 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata all'istanza, Fascicolo n° TO.CB.129/2022, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Il taglio dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza ricadenti nei comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, meglio individuate nella cartografia allegata. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dalla data del provvedimento. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;
- d) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
- e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI,

all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

f) è fatto assoluto divieto di:

depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi

rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

i) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

l) la sola rimozione delle cataste di legname fluitato e accumulato in alveo in corrispondenza delle aree indicate nella relazione forestale e nella relativa integrazione è da considerarsi manutenzione idraulica. Per questo motivo la rimozione può essere eseguita anche al di fuori del periodo previsto per il taglio selvicolturale.

m) l'intervento viene autorizzato ai soli fini idraulici. Il richiedente dovrà presentare la pertinente autorizzazione forestale per il taglio boschivo.

2) la autorizzazione idraulica ha una validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del provvedimento. Nel caso in cui l'intervento non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

3) la concessione breve codice TO.CB.129/2022 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del provvedimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

4) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

5) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- 6) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino:
- a) comunicazione di inizio dei lavori ;
 - b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;
- 7) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- 8) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 9) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni